



Ministero della Giustizia

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-06226 DEL DEP. GHIRRA
(res. n. 554 del 28 ottobre 2025)**

RISPOSTA

L'atto di sindacato ispettivo in oggetto solleva specifici quesiti in ordine ai contenuti e ai possibili effetti della circolare 21 ottobre 2025, a firma del Direttore generale dei detenuti e del trattamento, recante: *“Integrazione disposizioni relative ai provvedimenti autorizzativi degli eventi di carattere educativo, culturale e ricreativo presso gli II.PP. – competenze autorizzatorie in materia trattamentale ascritte alla DGGT”*, in particolare, ipotizzando una possibile regressione trattamentale conseguente all'accentramento del potere decisionale, ovvero ritardi nella gestione delle numerose istanze.

Va precisato che, nell'ottica di una piena collaborazione istituzionale, il Ministero della giustizia ha avviato da tempo un assiduo dialogo con i Tribunali di Sorveglianza su numerosi aspetti dell'esecuzione penale, collaborando con i magistrati e gli istituti penitenziari per snellire le pratiche, potenziando gli organici per supportare il loro lavoro e discutendo proficuamente del trattamento dei detenuti, puntando a un approccio pragmatico, finalizzato ad una gestione più efficiente delle posizioni dei detenuti e garantendo percorsi trattamentali più adatti.

Nella stessa ottica, sono stati attivati confronti con il Garante, l'avvocatura e con il terzo settore per monitorare gli effetti della circolare DAP e adottare eventuali misure integrative, proseguendo nel percorso di efficientamento della gestione dell'esecuzione penale e potenziamento dell'inclusione sociale.

Lo stesso Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria collabora attivamente con il Terzo Settore per il trattamento dei detenuti, attraverso accordi quadro, progetti congiunti e protocolli che coinvolgono enti locali e associazioni per l'inclusione sociale, la formazione, e il supporto alle misure alternative, con l'obiettivo di realizzare una partecipazione ampia e un approccio integrato alla rieducazione. L'obiettivo fondamentale di queste collaborazioni è dare concreta attuazione al principio costituzionale della funzione rieducativa della pena (Art. 27 Cost.), coinvolgendo la società civile e costruendo un sistema più agile, capace di accogliere proposte innovative e di valorizzare il ruolo delle associazioni nel percorso di trattamento e reinserimento.

Orbene, questi principi sono stati trasfusi nella circolare DAP del 21 ottobre 2025, che determina un mero spostamento di competenza dal Provveditorato regionale alla Direzione generale dei detenuti e del trattamento circa la valutazione delle iniziative culturali, sportive e ricreative organizzate all'interno degli istituti penitenziari ove siano collocati anche detenuti Media sicurezza.

Di recente, peraltro, è intervenuta apposita nota del 28 novembre 2025, a firma del Direttore generale dei detenuti e del trattamento, per fornire chiarimenti e delucidazioni anche in ordine alla ripartizione di competenze tra l'Amministrazione centrale e l'Autorità giudiziaria, sgombrando il campo da possibili dubbi interpretativi, con effetti rassicuranti per tutti gli operatori dell'esecuzione penale che hanno espresso soddisfazione per l'attività di riordino della materia, operata dall'Amministrazione centrale.

Il modello di partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa, regolato dall'art. 17 o.p., attribuisce, in modo univoco, al Magistrato di sorveglianza i poteri di autorizzazione e di direzione per l'ammissione agli istituti penitenziari di privati cittadini e di istituzioni o associazioni pubbliche o private che hanno concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti. La medesima norma assegna al Direttore dell'Istituto solo funzioni consultive e di controllo sull'operato delle persone ammesse in Istituto. Parimenti, il corrispondente art. 68 reg. esec., assegna in termini esclusivi al magistrato l'intervento autorizzativo in merito alla partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa, riservando all'amministrazione compiti procedurali della fase prodromica ed esecutiva.

La nota della Direzione Generale Detenuti e Trattamento, in disparte il tema della *gerarchia delle fonti*, in relazione al quale già si impone la primazia delle determinazioni del Magistrato ex art. 17 o.p. rispetto alle decisioni dell'amministrazione, impatta quindi solo sul momento organizzativo ed attuativo dell'evento, non consentendo, di interferire su valutazioni afferenti decisioni e controllo dell'attività trattamentale e rieducativa offerta ai detenuti. Tale meccanismo endo-procedimentale non si è mai posto in contrasto con il dato normativo dell'art. 17 o.p., non solo perché i due *iter* afferiscono a momenti differenti della sequenza procedimentale, ma soprattutto perché il tema delle autorizzazioni (da ora, *nulla osta*) da richiedere ai PRAP (per la media sicurezza) e, dal 21.10.2025, alla DGDT (per la media sicurezza in istituti a gestione dipartimentale), riguarda una valutazione preliminare di *opportunità penitenziaria*, in una prospettiva di salvaguardia della coerenza interna e uniformità dell'azione amministrativa, a differenza della procedura di ammissione ex art. 17 o.p., che delinea un sistema di ripartizione delle competenze. Del resto, una cosa è l'autorizzazione ex art. 17 o.p. del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, per l'accesso a tutti coloro che intendano erogare

un'offerta trattamentale; altra cosa è il nulla osta, *a monte*, rimesso all'Amministrazione penitenziaria, finalizzato a valutare la compatibilità dei modelli organizzativi adottati dai singoli Direttori per consentire lo svolgimento delle iniziative trattamentali assicurando la sicurezza interna ed esterna degli Istituti di pena.

Rimanendo l'iter sostanzialmente invariato, non si sono verificati né allungamenti dei tempi di gestione delle pratiche, né aggravii nelle procedure burocratiche a carico degli istituti penitenziari; gli istituti penitenziari, infatti, dovranno semplicemente trasmettere le richieste di nulla osta, già previste prima della circolare, a un diverso indirizzo *e-mail*.

Peraltro, la recente nota 28 novembre 2025 ha indicato termini temporali estremamente stringenti – due giorni lavorativi – entro i quali la Direzione generale dei detenuti e del trattamento dovrà evadere le richieste di nulla osta provenienti dagli istituti di pena.

È evidente, allora, che la finalità della circolare, quindi, non è quella di contrarre, bensì, al contrario, di implementare le iniziative di carattere trattamentale, consentendo, al tempo stesso, agli Uffici dipartimentali di valutare la congruità e la compatibilità dei modelli organizzativi adottati in concreto dalle singole Direzioni, per consentire lo svolgimento delle iniziative in armonia con le esigenze di sicurezza interna ed esterna degli istituti.

Immutate restano, peraltro, le procedure in merito alla richiesta di nulla osta per attività trattamentali all'interno di istituti che ospitano solo detenuti appartenenti al circuito della Media sicurezza, per i quali le Direzioni penitenziarie continueranno a richiedere l'autorizzazione ai Provveditorati regionali di competenza.

Va poi evidenziato che il trasferimento di competenza dal P.R.A.P. alla D.G.D.T. risponde ad una precisa *ratio*, ossia quella di realizzare un monitoraggio costante dei modelli organizzativi allo scopo di allineare il trattamento a *standard* più elevati e omogenei.

Solo una prospettiva unitaria e complessiva di come siano effettivamente organizzate le attività trattamentali, consente di avere contezza su quanto sarà organizzato in circuiti a gestione dipartimentale, sia per garantire la sicurezza penitenziaria, sia al fine di promuovere e sviluppare un numero sempre maggiore di percorsi e progettualità trattamentali coerenti con le iniziative territoriali.

Con la nota del 28 novembre 2025, gli istituti vengono infatti sollecitati a favorire e promuovere la programmazione e le modalità organizzative delle attività e degli eventi trattamentali rimanendo, però, in capo all'Amministrazione dello Stato, le relative prerogative e responsabilità.

Occorre infine evidenziare che le disposizioni in esame non hanno comportato alcuna contrazione delle iniziative trattamentali all'interno degli istituti; al contrario, nel breve arco temporale, i dati acquisiti attestano che, dalla vigenza della nota 21 ottobre 2025 al 4 dicembre 2025 (data dell'ultima rilevazione comunicata dal DAP), sono giunte dalle Direzioni penitenziarie un totale di 253 richieste per attività trattamentali in favore dei detenuti Media sicurezza e a tutte è stato rilasciato il relativo nulla osta; mentre, per attività trattamentali rivolte ai detenuti afferenti ai circuiti Alta sicurezza sono stati rilasciati ben 106 nulla osta, a fronte di 123 richieste pervenute; con un indice di evasione delle istanze pari al 100% e senza registrare alcun ritardo da parte della Direzione generale detenuti e trattamento.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)